



- COMUNE DI RAVENNA - Forum di **Agenda 21** per il confronto e la condivisione dei contenuti del **PIANO DELL'ARENILE 2015**

SCHEDA DI SINTESI DELLE PROPOSTE DEL FORUM

PROPOSTE	VALUTAZIONI UFFICI
COOPERATIVA SPIAGGE RAVENNA	
1. Duna Artificiale: <i>Il Piano dell'Arenile Pag. 54-55 deve chiarire e meglio specificare le azioni che il Concessionario può e/o deve fare, modalità, tempi, contenuti e le competenze a fronte della previsione di inserimento dello Stabilimento Balneare totalmente o parzialmente all'interno della duna artificiale. Non crediamo sia sufficiente quello che è scritto attualmente. Non è stato mai redatto il previsto Piano di Recupero o il Progetto Pilota da parte dell'Amministrazione Comunale.. Siamo in assenza di regole certe!</i> <i>La Cooperativa aveva chiesto al Comune di approfondire congiuntamente l'idea del bagno sotto alla duna e redigere progetti di simulazione con tipologie tutte sotto alla duna o parzialmente sotto alla duna , le soluzioni tecniche e progettuali le eventuali complicanze ed i vantaggi ma fino ad oggi non si è avuta risposta. Il Piano dell'Arenile in questo caso si trascina un vuoto normativo che deve essere colmato urgentemente con allegati e proposte/ipotesi progettuali.</i>	Considerato che il POC dell'Arenile 2009 prevedeva già la possibilità di realizzare stabilimenti in toto/in parte sotto la duna e non demandava a successivi Progetti Pilota non si prefigurava un vuoto normativo. Nell'intenzione nel nuovo Piano di confermare la tipologia pilota (ovvero la possibilità di ricostruzione totale e parziale di stabilimenti balneari all'interno della duna artificiale con la finalità di ricostruire il cordone dunoso in continuità, ove non più presente) si ritiene comunque utile sviluppare, come proposto, uno studio di fattibilità che individui possibili soluzioni tecnico-progettuali. Si evidenzia al riguardo che l'università UNIBO - Facoltà di Scienza Ambientali di Ravenna in accordo con il Comune, sta sviluppando dei progetti tipologici di possibili stabilimenti ipogei da realizzarsi sotto il cordone dunoso che potranno diventare indirizzo tecnico.
2. Allineamenti: <i>In alcune Concessioni Demaniali, oppure nuove previsioni di aree polifunzionali o rimessaggi, non sono presenti gli allineamenti e conseguentemente l'attuazione delle norme in sede di progettazione e' incerta e crea disorientamento. La norma del Piano dell'Arenile deve chiarire meglio le strategie progettuali ammesse</i>	Ove dalla verifica puntuale degli elaborati cartografici del POC risultino mancanti gli allineamenti si procederà ad inserirli , in prosecuzione degli esistenti limitrofi. Nelle aree di nuova concessione (aree polivalenti e rimessaggio natanti), essendo ammesse solo strutture precarie temporanee, si possono installare su tutta la superficie in concessione quindi non necessitano di allineamenti.
3. Cambio d'uso: <i>Alcune aree demaniali in concessione regolarmente perimetrate sulle tavole grafiche del Piano dell'Arenile, prevedono solamente SPT, per queste si chiede che il Piano inserisca nella tabella delle superfici una SPF minima di mq 150.</i>	La richiesta risulta in contrasto con la normativa sovraordinata a cui il POC deve conformarsi. Il PTPR prevede infatti che non si possa aumentare la SPF, anzi si deve tendere a diminuirla. Art. 13 c. 3 del PTPR (e PTCP): Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (...) <i>Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al 10% dell'esistente.</i> In adeguamento a tale previsione sono individuate le SPF

	previste nella tabella superfici del POC Arenile 2009.
<p>4. Snellimento procedure burocratiche: <i>Uno dei problemi più significativi che incidono sulla iniziativa imprenditoriale è la mole di pratiche che i bagnini devono redigere a fronte anche di piccolissime progettazioni o piccolissime modifiche. Al fine dello snellimento della burocrazia si chiede all'Amministrazione di attivare tutte le azioni possibili compreso l'uso sistematico della Conferenza dei Servizi.</i></p>	<p>Quanto richiesto è un aspetto più di carattere organizzativo, che un tema oggetto di strumento urbanistico. Non è materia di POC, detta proposta potrà essere oggetto di verifica con l'ufficio competente SUE sotto il profilo organizzativo.</p>
<p>5. Snellimento procedure: <i>Alla luce delle disposizioni del DPR n 139/2010 denominato "Regolamento recante procedimento semplificato di Autorizzazione Paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'art 146 comma 9 del Dlgs n 42/2004" di cui all'Allegato 1, si propone che il Comune accetti con procedura telematica da presentarsi, da parte degli Stabilimenti Balneari, prima dell'inizio della stagione balneare per tutte quelle opere di "Apparecchiatura della Spiaggia" (Definiti interventi di Lieve Entità di cui all'allegato 1 del DPR 139) che non incidono sulla "Struttura della Concessione Demaniale e sui Parametri del Piano dell'Arenile" ed ogni anno possono subire modifiche quali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spostamento e/o collocazione e numero dei campi da beach-volley, 2) Spostamento e/o posizionamento aree per giochi bimbi anche con perimetrazione di sicurezza, 3) Spostamento, eliminazione e/o posizionamento e conformazione delle fioriere, 4) tipologia e posizione degli ombrelloni, 5) tipologia delle pavimentazioni amovibili che, se realizzate in legno non devono rientrare all'interno del computo delle SPT e comunque tutte quelle strutture precarie che non si configurano con la SPF e con i Pergolati per i quali si conferma la procedura attuale. Ovviamente la responsabilità riferita alla conformità alle leggi e regolamenti di quanto si presenta e' a carico dell'Avente Titolo proponente. L'elenco delle opere rientranti nell' "Apparecchiatura della Spiaggia" (già chiaramente specificato nell'allegato n. 1) andrà meglio specificato da parte dell'Amministrazione che si potrà avvalere anche del contributo di questa Cooperativa Spiagge Ravenna. Questa procedura semplificata deve essere richiesta dal Comune solo per interventi che occupano la spiaggia oltre i 120 giorni così come esplicitato dal punto n 38 dell'allegato 1. Se gli interventi occupano la spiaggia per un tempo inferiore ai 120 giorni e sono di lieve entità si potranno fare senza autorizzazione Paesaggistica. 	<p>Quanto richiesto è per gran parte già consentito dalla normativa vigente. Per le istallazioni temporanee si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in aree soggette a vincolo ambientale non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica (né ordinaria né semplificata) se la durata è inferiore ai 120 gg. (solo comunicazione); - sotto il profilo edilizio, per durata inferiore a 6 mesi, sono considerate ai sensi della LR 15/2013 e smi come attività edilizia libera (solo comunicazione art. 7 comma 1 lett. f) e comma 2 LR 15/2013). <p>Per l'istallazione di apparecchiature da spiaggia non temporanee e previste nella concessione demaniale si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi delle direttive Regionali di attuazione della LR 9/2002 smi è prevista obbligatoriamente la delimitazione nella concessione. dell'area "polifunzionale" al cui interno è possibile ricollocare le strutture esistenti (gazebo, fioriere, ecc), i giochi per i bimbi e/o i campi da gioco che ai fini demaniali non sono oggetto di titolo autorizzativo; - era già prevista dal POC Arenile 2009, la possibilità, ai fini dell'ombreggio, di sostituire i classici ombrelloni con altri elementi, ad eccezione di "ombrelloni" in paglia di notevoli dimensioni con fondazione, che invece incidono sulla superficie coperta, e se non riportati nella concessione sono oggetto di contestazione di innovazione abusiva. <p>Ai fini demaniali la pavimentazione amovibile, a prescindere dal tipo di materiale non viene conteggiata come superficie coperta, ma deve essere inserita nel titolo demaniale (esclusi i camminamenti previsti per raggiungere la battigia e/o per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche).</p> <p>Si ricorda inoltre che per POC Arenile 2009 "Non rientrano nel conteggio della Superficie coperta (SC) le Pavimentazioni temporanee (Pv) senza sovrastanti strutture in elevazione realizzate a monte dell'Allineamento strutture precarie fisse (Asf), purché conformi al Piano".</p> <p>In merito alle procedure telematiche si precisa che per quanto concerne: SCIA, CIL, comunicazioni di fine lavori e agibilità e anche le autorizzazioni paesaggistiche sono già gestite in modalità telematiche. Si sta lavorando per implementare le modalità telematiche delle restanti tipologie di pratiche.</p>
<p>6. Allargamento Concessioni: <i>Rivedere ed accettare gli allargamenti temporanei est, nord, sud della concessione in aree di erosione non solo per ombreggio ma anche per tutte altre attività di</i></p>	<p>Il POC Arenile 2009 ha previsto la possibilità di ampliamento temporaneo laterale delle concessioni esclusivamente solo ad uso ombreggio in caso di erosione, in conformità alle</p>

<p><i>spiaggia. Esempio: Perché il Demanio vieta di allestire campi da beach-volley negli allargamenti della concessione?</i></p>	<p>circolari regionali di attuazione della Direttiva Regionale.</p> <p>Ciò in considerazione del fatto che l'erosione toglie spazio alla zona riservata all'ombreggio e pertanto l'allargamento temporaneo viene consentito elusivamente per compensare ciò che l'avanzare del mare sottrae (ossia l'ombreggio), stante che l'allineamento per campi da gioco di norma è molto più arretrato.</p> <p>Si potrà valutare la possibilità di consentire nelle fasce di allargamento laterale, in caso di ampliamenti stagionali per erosione, anche il riposizionamento di campi da gioco, ma solo come riorganizzazione generale degli spazi esterni, a parità di superficie degli stessi e fermo restando la condizione che l'ampliamento laterale sia sempre finalizzato a recuperare, pur con una diversa organizzazione degli spazi, l'ombreggio venuto meno a causa dell'erosione.</p>
<p>7. Allargamento Concessioni: Concedere allargamenti della Concessione al fine di istituire in forma definitiva un'area di sosta veicolare per n 2 Pk Diversamente Abili compreso il regolare percorso protetto. (Verificare ordinanza Regionale)</p>	<p>La delibera regionale n. 468/2003 al Capo VI " Piano dell'Arenile "all'art. 6.1.8) lettera f) prevede l'individuazione e regolamentazione delle aree marginali o degradate e delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari finalizzata all'attivazione di processi di riqualificazione. Considerata tale disposizione il POC dell'Arenile all'Art.2.7 c3 nelle aree marginali o degradate retrostanti permette il rilascio di autorizzazioni stagionali per pk clienti all'interno dei quali individuare i pk per disabili necessari per legge.</p> <p>In ogni caso bisogna tenere presente che il PTPR ha come obiettivo la completa pedonalizzazione dell'area retrodunale:</p> <p>Art. 13 PTPR c.2: (...) e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli....</p>
<p>8. Pavimentazioni esterne: Obiettivo della Cooperativa finalizzato alla riduzione importante dell'impatto ambientale è quello di eliminare nel tempo tutte le pavimentazioni in cemento e sostituirle con pavimentazioni in legno acquisendo dalla Amministrazione un bonus in SPT, Bonus che deve essere previsto e quantificato all'interno delle norme del Piano dell'Arenile. Cioè: "Le pavimentazioni esterne realizzate in legno non sono da considerare SPT." Conseguentemente serve adottare un abaco di riferimento per le pavimentazioni esterne approfondendo ed integrando la bozza che e' stata informalmente presentata al Comune, eliminando la regola dell'obbligo del 10% di foratura per la ricarica delle falde acquifere perchè in caso di pioggia la natura stessa del terreno (molto drenante) ricarica sempre le falde acquifere presenti nel sottosuolo. Inoltre verificare anche con la Ausl l'obbligatorietà (o meno) di avere una fuga di mm5 (DM 236/78 si applica anche in spiaggia?) anche perchè le fughe di qualsiasi larghezza, si riempiono di sabbia conseguentemente dette fughe non esistono piu'. A fronte di questa semplificazione, si potrebbe chiedere di installare solo pavimentazioni di legno e pian piano eliminare tutto il cemento che e'</p>	<p>Il POC Arenile 2009 si pone già tra i suoi obiettivi all'art. II.2 la "... Sostituzione delle strutture realizzate con tecnologie di prefabbricazione in c.a. esistenti sull'arenile, con strutture realizzate con Materiali (Mat) e tecnologie innovative a basso impatto ambientale" e concede già premialità alla sostituzione di SPF con SPT all' Art.II.21 - "... alla sostituzione di Superficie coperta da strutture precarie fisse (Scf) con Superficie coperta da strutture precarie temporanee (Sct) è riconosciuto un incentivo in Superficie coperta da strutture precarie temporanee (Sct) pari ad 1/3 della Superficie coperta da strutture precarie fisse (Scf) sostituita."</p> <p>Inoltre "Non rientrano nel conteggio della Superficie coperta (SC) le Pavimentazioni temporanee (Pv) senza sovrastanti strutture in elevazione realizzate a monte dell'Allineamento strutture precarie fisse (Asf), purché conformi al Piano".</p> <p>Si ritiene opportuna la predisposizione di abachi non vincolanti ma di indirizzo riportanti le tipologie di pavimentazioni ritenute compatibili da utilizzare sull'arenile.</p> <p>Restano fermi l'obbligo di applicazione della percentuale di vuoti > 10% della superficie pavimentata (PV) ai fini della ricarica verticale delle falde freatiche; e del DM 236/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini</p>

<p>attualmente presente sull'arenile.</p>	<p>del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." che sulla base della definizione del proprio campo di applicazione risulta da applicare anche alle strutture balneari in spiaggia.</p> <p>Art. 1 - Campo di Applicazione</p> <p>Le norme contenute nel presente decreto si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto; 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
<p>9. Definizione piede dunale: Predisporre una elaborazione Topografica, in accordo con il Demanio e l'ufficio Geologico del Comune, a carico della Cooperativa, sul profilo del piede dunale esistente e metterla a disposizione del Comune, del Demanio, della Capitaneria di Porto, di tutti i bagni inteso quale documento dello stato di fatto necessario per attivare i progetti e le distanze previste dal Piano dell'Arenile (5 ml e 10 ml). Inoltre si chiede di perimetrare i piedi dunali con cordonate in legno.</p>	<p>Partendo dal presupposto che la duna è un organismo vivente che, muovendosi in conseguenza ai venti, varia la sua conformazione di anno in anno, risulta difficile la realizzazione di qualsivoglia recinzione. Per lo stesso principio qualsiasi ricognizione può risultare superata l'anno successivo, tuttavia, al fine di redigere il nuovo POC comunque su una base aggiornata rispetto il precedente, sarà utilizzato quale base un rilievo delle dune aggiornato al 2014 eseguito dall'UNIBO - Facoltà di Scienze Ambientali di Ravenna ed in disponibilità all'Amministrazione, integrato dalle nuove difese a mare recentemente realizzate.</p> <p>In relazione a possibili problematiche applicative date da difformità tra stato di fatto e disegno di piano si prenderà a riferimento l'asseverazione del tecnico sullo stato di fatto reale del piede dunale esistente.</p>
<p>10. Conteggi superfici: Non conteggiare nelle percentuali di SPT le proiezioni a terra di pannelli, grigliati e schermature che abbiano uno spessore (proiezione a terra) massimo di cm 15. Eliminare questa disposizione perchè non ha senso e non porta beneficio a nessuno.</p>	<p>Si ritiene opportuno precisare, nella normativa del nuovo POC arenile, che dal calcolo delle SPT devono intendersi esclusi, frangivento ed elementi simili qualora leggeri amovibili e di limitato spessore. (attuale art. I.1.15)</p>
<p>11. Altezze-Palificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non e' chiaro l'art I.3 comma 1 a pag 20 riferito alle Altezze. Riteniamo anche che vi sia un errore nella dicitura "Analisi degli Elementi" all'interno del Quadro Conoscitivo perchè questa tavola non esiste ma esiste quella definita "Analisi delle Componenti". - Inoltre non troviamo la quota di riferimento + ml 2. - Dobbiamo fare chiarezza e scrivere meglio la norma anche in riferimento all'applicazione di tale norma quando si e' in presenza di una struttura esistente. - Al fine di contrastare l'effetto delle mareggiate, si chiede che il Piano dell'Arenile conceda di posizionare (in caso di nuova costruzione) o riposizionare (in caso di ristrutturazione) il piano di calpestio degli Stabilimenti Balneari su palificate alte max cm 100 dal piano della sabbia esistente (piano di campagna) 	<p>Esiste in realtà l'errore evidenziato, la dicitura dell'elaborato del quadro conoscitivo è corretta ("analisi delle componenti territoriali"), mentre la dicitura dell'elaborato riportata in normativa è errata e dovrà essere rettificata (da "analisi degli elementi" deve diventare "analisi delle componenti territoriali").</p> <p>In merito alle altezze nel nuovo POC Arenile, si dovrà fare necessariamente riferimento alla definizione di "altezza delle fronti" della DAL 279/2010. Occorre inoltre fare chiarezza nella normativa in riferimento alle altezze sia esistenti che di progetto.</p> <p>In merito alle quote a cui fare riferimento sarà verificato e indicato con maggior precisione il caposaldo di riferimento per i 5 anni di validità del POC (es: rete di livellazione della subsidenza del comune di Ra -IGM).</p>
<p>12. Al fine della razionalizzazione del conferimento dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata, la Cooperativa Spiagge Ravenna chiede che vengano individuate, nello stradello retrodunale sito ad ovest degli stabilimenti, in aree idonee, delle zone una ogni 3/4 stabilimenti in cui collocare le I.E.B. (Isole Ecologiche). Queste IEB potranno essere realizzate con contenitori in</p>	<p>Potrà essere recepito nel nuovo POC lo specifico studio sulla tipologia e collocazione dei punti di raccolta differenziata già redatto da HERA in accordo con l'Assessorato Ambiente. Dette aree saranno comunque soggette a concessione demaniale.</p>

<p>legno e per contestualizzarle con l'ambiente, colorate di verde bosco. La Cooperativa Spiagge Ravenna si offre per presentare il progetto della tipologia del contenitore e le zone ad esso dedicate.</p>	
<p>13. Calcolo SPF Condonate o Sanate: A fronte di uno stato di fatto ove la SPF e' derivata in parte da regolare permesso ed in parte da Condono Edilizio o Sanatoria Edilizia, la Tabella delle Superfici nella colonna Stato di Fatto, deve comprendere l'intera SPF senza eliminare quella ottenuta tramite Condono o Sanatoria</p>	<p>In merito alle superfici condonate e non conteggiate nel Piano Arenile 2009 è stata aggiornata/rettificata, tramite determina dirigenziale, la tabella delle superfici coperte con le superfici relative ai condoni rilasciati. Potranno essere aggiornati/rettificati altri eventuali errori segnalati sulla base di atti rilasciati.</p>
<p>14. Allargamento Concessioni: Avendo il litorale Ravennate una superficie di spiaggia libera ben superiore al 20% richiesto dalla Regione, infatti e' circa il 60%, si chiede, per le concessioni il cui fronte mare e' particolarmente esiguo, (<ml 40), ove le condizioni fisiche lo ammettono, di dare parere favorevole alle richieste di ampliamento nord-sud (anche allargamenti definitivi) per raggiungere almeno i ml 50 di fronte-mare. Inoltre si chiede che l'Amministrazione Comunale rediga il Piano di recupero delle aree retrostanti definite "Degradate" che è previsto da un articolo del Piano dell'Arenile. Tutto questo per dare una risposta certa agli operatori di spiaggia riferita all'uso che se ne può fare di dette aree.</p>	<p>La richiesta di ampliamenti laterali definitivi delle concessioni non e ammissibile in quanto in contrasto con le Direttive regionali, approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 468/2003 ai sensi della LR 9/2002 e smi, che il Piano dell'Arenile è tenuto a recepire.</p> <p><u>DAL 468/2003</u> 6.2.3 Spiagge libere 6.2.3.1 Ai fini della salvaguardia delle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, si individua quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella misura del 20% della linea di costa emilianoromagnola. Nella suddetta percentuale non sono conteggiabili le spiagge tutelate come Riserve Naturali dello Stato nelle quali è interdetto l'accesso a qualsiasi titolo.</p>
<p>15. Quantità delle SC indicate nelle Tabelle: -In questi anni di attuazione del Piano dell'Arenile sono emersi numerose contraddizioni ed errori fra le quantità scritte nelle tabelle delle superfici e le reali esistenti dimostrabili nelle singole autorizzazioni. -Inoltre anche le tavole grafiche (P1-P27) contengono diffuse imprecisioni riferite alla sagoma e posizionamento delle Concessioni Demaniali. La Cooperativa chiede una revisione dettagliata degli elementi conoscitivi sopradetti e la correzione degli errori riscontrati.</p>	<p>Come già evidenziato per la risposta al punto 13 potranno essere aggiornati/rettificati eventuali errori segnalati sempre nel rispetto dello stato autorizzato desumibile degli atti rilasciati.</p>
<p>16. Ombreggio coperture piane Art I.4.13. La Cooperativa sottolinea che in questi anni di gestione di Piano dell'Arenile uno dei problemi che stanno creando forte disagio ai bagni è riferito alla interpretazione che il Comune attua in riferimento all'ombreggio ammesso sulle coperture piane degli stabilimenti balneari. A fronte della frase scritta: "Detto utilizzo può prevedere il posizionamento di ombrelloni e similari elementi di ombreggio", il Comune accetta solamente ombrelloni singoli con una superficie massima di mq 16 (4x4) che purtroppo sono spesso preda degli eventi atmosferici. La Cooperativa chiede che il Piano dell'Arenile preveda la possibilità di collocare SPT. La collocazione della SPT sulla copertura potrebbe essere anche il bonus che viene concesso a seguito della eliminazione della pavimentazione in cemento e la sua sostituzione con il legno. (Vedasi punto n 8)</p>	<p>In merito agli ombreggi delle coperture piane nel nuovo Piano Arenile si ritiene opportuno un abaco degli elementi ombreggianti che consentano un più confortevole e "stabile" ombreggio senza aumentare le altezze né limitare le visuali a mare, come richiesto dalle norme sovraordinate.</p> <p>La lettera k) del punto 6.1.8 della direttiva 468 dice che la realizzazione di nuove opere e manufatti nel demanio marittimo deve tendere alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone l'impatto visivo con particolare attenzione all'altezza. Anche il PTPR ribadisce il concetto: Art. 13 c. 3 lettera d del PTPR: ... il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti...</p>
<p>17. Bonifica Eternit e cemento-amianto: Obiettivo della Cooperativa è quello di promuovere la bonifica e la rimozione dell'amianto presente sull'arenile con particolare riferimento alle lastre di eternit che</p>	<p>Si precisa che esistono già bandi regionali che finanziano la rimozione dell'eternit e concedono sgravi fiscali per chi sostituisce coperture in eternit con fotovoltaico. Ritenuto che l'eliminazione dell'eternit sia un</p>

<p><i>generalmente coprono parte degli stabilimenti balneari presenti sulla spiaggia. Essendo la bonifica e la rimozione azioni particolarmente gravose, a fronte di questa azione dovrà essere concesso un "bonus" da parte della Amministrazione Comunale.</i></p>	<p>dovere civile, prima ancora che un obbligo normativo, non si ritiene di inserire specifiche premialità a tal fine.</p>
<p>18. Idoneità Statica ed Adeguamento Sismico dei Bagni: <i>Si chiede che il Piano dell'Arenile inserisca una norma che faciliti le procedure riferite ai bagni che chiedono di accedere al Pubblico Spettacolo in riferimento all'idoneità statica e/o adeguamento Sismico.</i> <i>Proposta: l'adeguamento Sismico o la verifica sismica devono essere chieste solo se lo spettacolo viene eseguito all'interno dei locali. Si intende all'interno dei locali solo se la fonte musicale e/o il ballo sono all'interno dei locali.</i> <i>Il bar può essere accessibile e funzionante senza che debba scattare la pratica sismica perchè in questo caso non esiste Variazione della destinazione d'uso.</i></p>	<p>Il tema attiene all'applicazione delle norme sul pubblico spettacolo e pertanto non è materia di POC dell'Arenile. Si demanda pertanto alla valutazione degli uffici competenti nelle opportune sedi.</p>
<p>19. Chioschi in zona ombreggio: <i>Il Piano dell'arenile deve modificare la norma riferita alla SPT attualmente installabile nella zona ombreggio. La richiesta si riferisce alla possibilità di concedere ai Bagni che lo vorranno, di installare , a prescindere dalla profondità della spiaggia, una struttura SPT da adibire a chiosco-bar delle dimensioni di circa mq. 9.</i></p>	<p>Si premette che il POC Arenile 2009 (art. 1.9c3) prevedeva la possibilità di installare all'interno dell'allineamento per i servizi alla balneazione (Asb) una struttura minimale (h:2,20) coperta senza pavimentazione temporanea aggiuntiva, che come tale non si configurava come SPT.. Si ritiene di notevole impatto (sia per le strutture che per i sottoservizi che queste richiedono) concedere SPT effettiva entro l'area riservata all'ombreggio, prescindendo dalle caratteristiche e profondità della spiaggia. Ciò significa che, ad esempio nelle zone di maggior concentrazione dei bagni e considerato che in molti si avvarrebbero della facoltà di attuarli, si avrebbe una moltitudine di tali strutture in battigia, anche di non proprio ridotte dimensioni (9mq). Si potrà valutare tale possibilità per le zone di arenile con spiaggia molto profonda che hanno di fatto reale esigenza di dare un servizio più adeguato alla clientela.</p>
<p>20. Aree pk e distanze dalla Duna. <i>Si chiede che il Piano dell'Arenile riduca da 5 a ml 1.5 (passaggio per una carrozzina) la distanza fra i parcheggi ed il piede dunale. La stessa distanza deve essere prevista per le barche site nelle aree rimessaggio.</i></p>	<p>La distanza di 5 m dal piede dunale si ritiene necessaria oltre che ai fini ambientali per la salvaguardia effettiva del corpo dunale stesso, anche per consentire il libero transito in sicurezza tra dune e stabilimenti, anche in riferimento alla pedonalizzazione delle aree retrostanti e marginali promossa dal PTPR.</p>
<p>21. Pubblico Spettacolo: <i>Si chiede che il Piano dell'Arenile a seguito di un tavolo da aprire con la AUSL ed i Vigili del Fuoco, redigano una riformulazione complessiva riferita al concetto di "Cambio d'Uso", tipologia e posizionamento degli spettacoli, dotazioni sanitarie obbligatorie portando da 1 a 100 a 1 a 200 i wc necessari anche con la presenza temporanea di wc chimici - adeguamento sismico ecc. Vedi anche punto 19.</i></p>	<p>Non è materia di competenza del POC Arenile, ma piuttosto igienico sanitaria in quanto prevista nelle norme tecniche del pubblico spettacolo. Si demanda pertanto alla valutazione degli uffici competenti nelle opportune sedi.</p>
<p>22. Prodotti monomarca- Gagdet: <i>Si chiede che il Piano dell'Arenile inserisca una norma eventualmente concertata con il Piano del Commercio che permetta ai Bagni che lo vorranno la commercializzazione di prodotti e gadget che abbiano</i></p>	<p>Nel rimarcare che non è consentita l'attività commerciale nell'Arenile sarà verificata la possibilità, in conformità alle norme sovraordinate, di poter effettuare una limitata vendita di prodotti di promozione dello stabilimento e della località fermo restando che restino attività accessorie e</p>

<p><i>attinenza con le attività ludiche e ricreative della spiaggia.</i></p>	<p>limitate rispetto all'attività principale e non si configurino in nessun modo come attività di vendita al dettaglio.</p>
<p>23. Area di pertinenza dello Stabilimento Balneare. <i>La Cooperativa Spiagge Ravenna chiede che all'interno del Piano dell'Arenile e per ogni singolo Stabilimento Balneare, venga perimetrata l'area antropizzata/organizzata composta dalle quote di arenile esistente, pavimentazioni, manufatti SPF e SPT all'interno della quale si svolgono le funzioni principali del servizio al Turismo. Detta area da definirsi "Area di Pertinenza dello Stabilimento Balneare" è fisicamente identificabile con: Il Confine concessione lato Sud, Il Confine Concessione lato Ovest, Il Confine Concessione lato nord e l'allineamento SPF ad est. L'area di pertinenza potrà essere oggetto di frazionamento ed assegnazione dell'identificativo catastale con un suo mappale proprio.</i></p>	<p>La richiesta è in contrasto con la vigente normativa sovraordinata. Trattandosi di aree di Pubblico Demanio Marittimo il suolo, ancorché in concessione, non è frazionabile non è vendibile e non è soggetto ad usucapione. E' vigente l'obbligo di accatastare tutti i manufatti esistenti. Detti aspetti peraltro, non sono materia di POC Arenile e fuoriescono dalle competenze normative del Comune.</p>
<p>ASSOCIAZIONE CAPANNISTI BALNEARI RAVENNA</p>	
<p>24. I capanni balneari sono definiti all' Art. I.4.7 del Piano dell'Arenile. Si chiede di sostituire la dicitura: altezza massima al colmo < ml 2.50 con altezza massimo al colmo < ml2.70 <i>L'associazione fa presente che l'inserimento della altezza massima nel precedente piano dell'arenile non ha tenuto conto delle altezze già presenti in capanni balneari concessionati da oltre 60 anni i quali hanno altezza superiori a 2.50. Tenuto conto dello spiovente ,in alcuni casi in cui la pendenza è molto marcata, si arriva ad avere un altezza di gronda di soli 2.00 a fronte di un altezza max di 2.70 non per questo sarebbero da ritenersi incongrui con il piano dell'arenile. L'altezza massima al colmo, vista la destinazione , non comporterebbe nessuna superiore potenzialità del capanno. Peraltro è esclusa la possibilità di insediare ex-novo capanni balneari art. I.12 c.3 pertanto trattasi di una altezza che dovrebbe comprendere tutti i capanni attualmente concessionati.</i></p>	<p>Il nuovo POC Arenile dovrà meglio formulare la norma relativa alle altezze dei capanni specificando meglio le differenze tra altezze di quelli esistenti (che come tali possono essere anche diverse dal 2.50 ml. previsti per i nuovi/delocalizzazioni) e altezze in caso di riqualificazione o delocalizzazione. Fermo restando che per la definizione si dovrà fare riferimento alla DAL.</p>
<p>25. I capanni balneari sono definiti all' Art. I.4.7 del Piano dell'Arenile. <i>Si chiede di sostituire la dicitura : "coperture a due falde con asse perpendicolare alla linea di battigia" con " coperture a una o a due falde con asse perpendicolare alla linea di battigia" L'associazione fa presente che l'inserimento nel precedente piano dell'arenile non ha tenuto conto delle tipologie già presenti in capanni balneari concessionati da oltre 60 anni i quali hanno una sola falda. L'inserimento della nuova dicitura comprenderebbe tutti i capanni, senza recare problematiche a capanni presenti da sempre sull'arenile. Non risulta alla associazione che la discriminante delle 2 falde fosse una tradizione così vincolante un tempo. Peraltro è esclusa la possibilità di insediare ex-novo capanni balneari art. I.12 c.3 pertanto trattasi di una indicazione che dovrebbe comprendere tutti i capanni attualmente concessionati.</i></p>	<p>Il nuovo POC Arenile dovrà meglio formulare la norma relativa alle coperture dei capanni specificando meglio le differenze tra coperture di quelli esistenti (che come tali possono essere anche diverse da quelle a due falde previste per i nuovi/delocalizzazioni) e coperture in caso di riqualificazione o delocalizzazione.</p>

<p>26. Art. 1.12 comma 3 ammette la sola manutenzione ordinaria per i capanni balneari T9. <i>Trattandosi di capanni in legno autoportanti la manutenzione ordinaria si limiterebbe alla mera imbiancatura del capanno non potendo intervenire, secondo l'attuale definizione di MO , su nessuna parte del capanno.</i> Si chiede venga aggiunta la MS (manutenzione straordinaria) da presentarsi con Scia. <i>La struttura del capanno avrebbe così la possibilità di mantenersi nel tempo senza che si creano situazioni di degrado.</i> Ora un semplice atto vandalico comprometterebbe l'esistenza del capanno o la sua forzata delocalizzazione e questo non pare giusto, inserendo la Manutenzione straordinaria, come hanno tutte le altre costruzioni presenti sull'arenile, si eviterebbe questo. Sarebbe illogico avere riconosciuto i capanni balneari e poi non prevedere un adeguata possibilità di intervenire sui capanni stessi per mantenerli.</p>	<p>Il nuovo POC Arenile dovrà meglio formulare la norma relativa agli interventi sui capanni specificando meglio gli interventi ammessi per quelli esistenti in zone compatibili (MO e MS) e quelli esistenti in zone incompatibili (solo MO o delocalizzazione).</p>
<p>SOCIETA' EUROPA DI LIGAME EMANUELA 27. Nella zona di Lido Adriano, vi sono aree che attualmente sono adibite a rimessaggi e sale giochi. Si propone di destinare tali aree esclusivamente per la ricezione turistica - alberghiera in quanto è stata rilevata una carenza di posti letto nonostante la grande richiesta da parte dei turisti per la villeggiatura vicino alla zona balneare.</p>	<p>L'uso ricettivo richiesto è tipico dello spazio urbano e non applicabile agli usi dell'arenile, anche in considerazione delle dotazioni pubbliche (standard) e private che richiede a norma di legge.</p>
<p>STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARC-LAB arch. Casadei 28. Ovviare all'inconveniente che si sta per verificarsi col I° POC/Piano dell'Arenile, destinato a cessare di vigenza al 20/1 p.v., mentre il nuovo POC/Arenile è ancora lungi dall'essere pronto, Col conseguente vuoto normativo, concependo tale II° POC/Arenile con incorporato un PUA che viene adottato ed approvato di concerto col POC (cfr. art. 30, c4, e art. 31, c1, della LR 20/2000 – noi l'abbiamo applicato ad alcuni ambiti del PRG di Forlimpopoli da noi progettato nel 2011) avente la funzione di dare in misura completa la sola normativa specifica. In questo modo la vigenza del PUA – dieci anni – supplirebbe al decadere più rapido della vigenza del POC, evitando vuoti di normativa. Si fa notare che un simile dispositivo già esiste nel contesto delle normative edilizie ed urbanistiche del comune di Ravenna, (cfr Regolamento comunale dei complessi ricettivi all'aria aperta – 1998, tuttora vigente) che consta della sola normativa e che fu formato come PP di iniziativa pubblica, secondo la medesima procedura seguita per il Piano dell'Arenile ai sensi della vecchia LR 47/78.</p>	<p>La proposta, pur interessante al fine di assicurare alle previsioni dello strumento un arco di validità ben più ampia rispetto alla validità quinquennale del POC, presenta elementi di dubbia percorribilità giuridica e talune criticità di applicabilità concreta. Il c.4 dell'art. 30 della LR 20/2000 prevede la possibilità che il POC nel programmare la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità possa assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti al c.1 del medesimo articolo (5 anni), il valore e gli effetti del PUA. In questo caso il POC avrà validità temporale maggiore, ma dovrà essere corredato di tutti gli elaborati, i contenuti e i parametri di dettaglio richiesti ad un PUA dall'art. 14 del POC 2010-2015 vigente, tra cui l'apposita convenzione di cui al c.6 dell'art. 31 della L.R. 20/2000. Il nuovo POC dell'Arenile, nel caso in cui assuma il valore di PUA, dovrà quindi da subito definire e fissare gli interventi possibili, precludendo la possibilità di demandare a successivi PDR (Piani di recupero) o PU (Progetti Unitari) le varie possibilità di intervento previste dal precedente POC.</p> <p>Appare evidente che la norma (LR 20/2000 e smi), nelle sua finalità, intende riferirsi ai POC che, diversamente dal Piano dell'Arenile, coinvolgono limitate porzioni di territorio e soprattutto un numero ristretto di soggetti con cui il Comune debba stipulare accordi e convenzioni principalmente al fine di definire già da tale fase gli impegni dei privati finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione e dotazioni pubbliche tipici dei PUA. L'ambito del POC dell'Arenile del Comune di</p>

	<p>Ravenna è molto vasto sia per dimensioni territoriali (l'affaccio a mare del territorio comunale si estende per 35024 m dalla foce del Fiume Reno fino al confine col Comune di Cervia) sia per il numero di soggetti coinvolti (Demanio Marittimo, Comunale, Forestale, Militare, privati concessionari e proprietari di aree non demaniali). Già da questi dati è evidente che mettere tutti d'accordo, concordare convenzioni e stabilire da subito ad esempio quali stabilimenti dovranno accorparsi e come, imporre una nuova destinazione d'uso ad ogni struttura particolare incongrua, una nuova posizione ad ogni capanno balneare da delocalizzare e prevedere nei dettagli ogni altra possibilità che l'ultimo POC dell'Arenile demandava alla redazione di PDR sia di iniziativa pubblica che privata significa non solo dover iniziare un'impresa di difficile riuscita e con tempistiche di difficile previsione, ma anche presumibilmente ingessare le possibilità di intervento e limitare l'iniziativa imprenditoriale e il fiorire di eventuali nuove iniziative di riqualificazione della costa e dell'offerta turistica.</p>
<p>PAOLA FANTINELLI - ASSOCIAZIONE ROMAGNA 360 29. Progetto per il recupero e la salvaguardia della macchia mediterranea nella fascia retrodunale di Lido Adriano, attraverso la creazione di un giardino botanico accessibile a tutti. Il progetto prevede azioni di riorganizzazione degli spazi, manutenzione del verde dei sentieri e degli arredi urbani presenti, cartellonistica e ricerca fondi.</p>	<p>Si ritiene il progetto interessante e condivisibile per le finalità che si propone. L'area, soprattutto la parte a nord è molto interessante dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico essendosi sviluppata per molti anni in modo autonomo e sostanzialmente senza interventi antropici. L'intera area, di circa 12 ha. è vasta e costituisce indubbiamente una risorsa sia dal punto di vista ambientale che turistico. L'area potrebbe anche includere la fascia posta tra il bagno Alessandra e i campeggi che ha caratteristiche simili. Occorrerà verificare più approfonditamente la fattibilità tecnico-economica dell'intervento, anche in relazione ai costi di realizzazione e di manutenzione ed alle risorse disponibili.</p>
<p>LEGAMBIENTE 30. CAPANNI BALNEARI In relazione ai capanni balneari esistenti, regolarmente concessionati, attualmente posizionati su corpi dunosi si propone di valutare la possibilità tramite accordi con i proprietari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di un loro spostamento nella sommità di dune già "formate"; b) di un loro arretramento dietro la stessa duna, che dovrà essere soggetta a "ricostruzione", riporto di sabbia e piantumazione di vegetazione dunale.. tamerici, olivelle ecc. . 	<p>Il POC Arenile 2009 si pone già il tema della delocalizzazione dei capanni balneari situati in posizioni incongrue, prevedendo per essi la sola manutenzione ordinaria o l'obbligo di delocalizzazione. Il nuovo POC arenile intende ripercorrere e rafforzare tale obiettivo intendendo risolvere in particolare la criticità di quelli posti sulla sommità ma anche al piede delle dune esistenti, oltre a prevedere strumenti più flessibili (e pertanto si spera più utilizzati) per la delocalizzazione.</p>
<p>31. DUNE Avviare, laddove possibile, la ricostruzione degli apparati dunosi a tergo delle spiagge. Introdurre/rafforzare norme per la salvaguardia e la conservazione dei sistemi dunosi esistenti.</p> <p>Le dune agli inizi, erano collegate alle pinete retrostanti (vedi alcuni esempi ancora presenti sia a Punta Marina, che a Marina di Ravenna , tra la Colonia ed il Campeggio Piomboni.). Tale continuità ambientale, se ricostruita, eviterebbe, " il</p>	<p>La proposta, comunque suggestiva, che comporterebbe la chiusura di diversi stradelli di accesso, solleva tematiche di complessità tale da richiedere approfondimenti su diversi aspetti, con particolare riferimento a quelli legati all'accessibilità alle spiagge e agli stabilimenti balneari, sia pedonale (problematica dell'accessibilità dei portatori di handicap e di abbattimento delle barriere architettoniche), che carrabile (accessibilità dei mezzi di soccorso, dei mezzi per la raccolta rifiuti, dei fornitori etc.).</p>

<p><i>nomadismo” di auto, e motorini , in quello che oggi è diventato uno “percorso privo di regole ”, parallelo a Viale delle Nazioni”, preservando, tramite strutture e camminamenti in legno.. possibilmente sopraelevati rispetto al piano duna, la continuità pedonale / ciclabile e portatori di disabilità.</i></p> <p><i>Tale recupero ambientale, migliorerebbe anche gli aspetti di prevenzione da un punto di vista di pubblica sicurezza, con maggior controllo sulla presenza e parcheggio auto.</i></p> <p><i>Miglior protezione con le nuove dune , ricostruite tra gli stabilimenti, che avrebbero anche la funzione di proteggere le strutture amovibili da venti improvvisi e tempeste invernali.</i></p> <p><i>I bagni così racchiusi tra questi “ giardini naturali, “ riqualificherebbero sicuramente i loro spazi, diversificandosi così come offerta da quello che è il modello “ riviera di Rimini / Cesenatico / Riccione</i></p>	
<p>32. PULIZIA SPIAGGIA</p> <p><i>Gli attuali metodi di pulizia delle spiagge, tramite mezzi meccanici , garantiscono efficienti risultati di pulizia per quanto riguarda la necessità di asportare i rifiuti spiaggiati dalle maree, ma allo stesso tempo, tolgono una parte di quei materiali , che nel tempo avevano costituito, ripascimento e rinaturalizzazione, delle stesse , protezione ed avanzamento delle dune stesse.</i></p> <p><i>Tale fattore viene maggiormente accentuato dalla asportazione del legnatico , di piccole e grosse dimensioni spiaggiatosi, specialmente nei mesi invernali.</i></p> <p><i>Si ritiene tali tronchi ed alberi con rami e radici, una protezione “ naturale “ ai piedi delle dune, al moto ondoso, ed uno strumento di trattenimento della sabbia, trasportata dal vento.</i></p> <p><i>Se ne propone così la non asportazione, almeno, in aree di grande valenza e fragilità ambientale, quali la spiaggia e le dune della foce del Bevano e possibilmente di tutte le spiagge “ ancora libere, ove vi è la presenza di dune.</i></p>	<p>Non e materia di competenza del POC Arenile, ma trattasi di aspetto gestionale.</p> <p>Si demanda pertanto alla valutazione degli uffici competenti e nelle opportune sedi.</p>